

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni aderenti; Lenola- Roccasecca dei Volsci- Vallecorsa

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
INIZIO ATTIVITA' APRILE 2015 E SCADENZA 30 GIUGNO 2017.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di Gestione di conduzione /assistenza e vigilanza alunni Istituto Comprensivo di Roccasecca dei Volsci "Leonardo da Vinci" (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) site nel territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci, per gli anni scolastici dal 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, con inizio indicativo entro la fine del mese di aprile 2015 e scadenza al 30 giugno 2017. Gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 devono intendersi con inizio indicativamente dal 16 settembre al 30 giugno di ogni annualità.
2. Il servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari, fissati dalle istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile del Servizio trasporto scolastico del Comune di Roccasecca dei Volsci, comunicati annualmente all'appaltatore;
3. L'aggiudicatario, a richiesta del Committente, è altresì tenuto a prestare, alle medesime condizioni economiche, servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite organizzate dagli Istituti scolastici.
4. Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in anni due, con inizio indicativo entro la fine del mese di aprile 2015 e scadenza al 30 giugno 2017, per i relativi anni scolastici ricompresi all'interno del periodo considerato.
2. La disciplina della durata e della scadenza dell'appalto è dettata nell'art. 5 del disciplinare di gara, al cui contenuto si rimanda.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il gestore dovrà mettere a disposizione del Comune n. 2 conducenti e n. 1 unità lavorativa per assistenza alunni sugli scuolabus.

Il servizio di trasporto scolastico, da e per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado site nel territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci, dovrà essere svolto dal LUNEDÌ AL VENERDÌ durante il periodo di apertura dell'Istituto Comprensivo dalla impresa aggiudicataria mediante utilizzo di:

proprio personale e n. 2 mezzi di proprietà dell'Amministrazione comunale concessi all'aggiudicatario in comodato d'uso gratuito e precisamente:

- **IVECO A40E10 targato BF516XR immatricolato il 29.10.1999 posti 18 + autista + accompagnatore**

- **IVECO A50/S28/A targato ER603GW immatricolato il 14.10.2013 posti 28 + autista + accompagnatore;**

2. La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18.04.1997, e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.

3. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle direttive del Responsabile del Servizio trasporto scolastico del Comune di Roccasecca dei Volsci, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.

4. Il Responsabile del Servizio trasporto scolastico del Comune di Roccasecca dei Volsci, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, provvederà annualmente ad elaborare un piano di esecuzione del servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'utenza e dell'articolazione dell'attività scolastica; tale piano definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico individuando le scuole interessate, le località, i punti e gli orari di raccolta e riconsegna, il numero di utenti ed il chilometraggio. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto.

5. Il piano annuale di trasporto alunni potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.

6. La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.

7. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia.

8. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al responsabile del servizio, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione.

9. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Comune di Roccasecca dei Volsci potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 21 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

ART. 4 –OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

2. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine Il Responsabile del Servizio trasporto scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
3. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
4. Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario è inoltre tenuto:
 - a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
 - ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
 - ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
 - a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
 - a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
 - a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
 - a dare immediata comunicazione al Comune di Roccasecca dei Volsci di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
 - a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
 - a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza; la necessità di eventuali veicoli omologati per tale utilizzo dovrà essere comunicata dal committente almeno 60 giorni prima dell'inizio della prestazione dell'anno scolastico di riferimento.
5. Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione
6. E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l'immediata comunicazione all'Amministrazione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell'Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.
7. L'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell'assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente i propri mezzi e dipendenti:
 - elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
 - copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell'appalto
 - copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti.
8. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell'appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
9. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta appaltatrice l'adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 6 del presente capitolato, gli automezzi adibiti al servizio, nella consistenza indicata nell'art. 3 comma 1 del capitolato, sono intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge e di regolamento in vigore; tali automezzi sono rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sulla fiancata la dicitura "SCUOLABUS".

2. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:

- a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero esse successivamente emanate;
- b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi;
- c) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.

ART. 6 – AUTOMEZZO IN COMODATO D'USO

1. Per lo svolgimento del servizio il Committente concederà all'impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, i seguenti automezzi di proprietà del Comune di Roccasecca dei Volsci:

- IVECO A40E10 targato BF516XR immatricolato il 29.10.1999 18 posti + autista + accompagnatore;
- IVECO A50/S28/A targato ER603GW immatricolato il 14.10.2013 posti 28 + autista + accompagnatore;

2. Il comodato d'uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.

3. Gli automezzi vengono concessi dal Comune nello stato in cui si trovano e sarà onere dell'aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive eventualmente necessarie per la loro messa in esercizio in conformità al codice della strada ed al regolamento attuativo nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell'uso cui l'automezzo è destinato. A tal fine, lo stato degli automezzi di proprietà comunale verrà specificato in apposito verbale di consegna da redigersi all'atto dell'immissione in possesso; alla riconsegna verrà redatto nuovo Verbale in contraddittorio tra le parti; la ditta aggiudicataria si impegna ad usare i mezzi di proprietà comunale dati in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio con diligenza ed a restituirlo nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatta salva la normale usura.

4. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:

- a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero esse successivamente emanate;
- b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione del veicolo su strada;
- c) effettuare il collaudo tecnico del veicolo (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.

3. Relativamente ai suddetti automezzi:

A. Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri di seguito indicati:

- installazione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti, revisione periodica del mezzo ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento dell'automezzo diversa da quelle indicate al successivo punto B.;
- carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria del mezzo;
- manutenzione ordinaria e pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (es. dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);

- ogni altra attività necessaria al fine di conservare l'automezzo in costanti condizioni di efficienza e di sicurezza.

B. Resteranno ad esclusivo carico del Comune di Roccasecca dei Volsci gli oneri di seguito indicati:

- pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione R.C. Auto;
- manutenzione straordinaria, salvo che la stessa consegua a fatto, diverso dal normale deterioramento, addebitabile all'affidatario;

ART. 7 – PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Roccasecca dei Volsci resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'appaltatore.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
5. Si intendono a carico dell'aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
6. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune di Roccasecca dei Volsci tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto :
 - a) elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da redigere secondo le specifiche di cui al comma 7 del presente articolo;
 - b) nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);

- c) nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di tenere i rapporti con la stazione appaltante.
 - d) L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori adibiti al servizio oggetto dell'appalto.
 - e) L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC, di cui al comma 1 che precede. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione.
7. L'Appaltatore è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE – SANZIONI

1. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare e bere bevande alcoliche, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto alla piena e puntuale applicazione del vigente Regolamento comunale per il trasporto scolastico e, in particolare, a segnalare ai Servizi culturali eventuali comportamenti non idonei o eventuali danni tenuti o arrecati da parte degli utenti del servizio.
2. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 21, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, del capitolato

speciale d'appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;

2. L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
3. Conseguentemente, la Ditta appaltatrice esonera l'Amministrazione Comunale ed il Servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
4. A garanzia di quanto sopra l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:
 - 4.a. - polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, escluso quello in comodato gratuito di cui all'art. 6 del presente capitolato, con un massimale di almeno 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:
 - conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
 - danni subiti da terzi trasportati
 - trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.;
 - 4.b. - polizza RCT, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Roccasecca dei Volsci, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento della servizio, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e per persona;
 - 4.c. - polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Roccasecca dei Volsci, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), a copertura dei danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.
5. Le polizze di cui ai punti 4.b. e 4.c. dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall'appaltatore sia con mezzi propri sia con il mezzo comunale concesso in comodato.
6. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione del servizio.
7. Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 128, 165 e 166 del DPR n. 207/2010.

ART. 10 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

1. Per i servizi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere al soggetto appaltatore il prezzo risultante dall'aggiudicazione di gara, intendendosi detto compenso comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato.
2. Il compenso è corrisposto in eguali rate mensili posticipate determinate suddividendo l'importo contrattuale di aggiudicazione per le mensilità di espletamento del servizio, relative a tutti i servizi oggetto

di appalto, dietro presentazione di fattura fiscale ed allegata documentazione, ed il pagamento avviene entro giorni 30, previa verifica dei servizi resi e della regolarità degli stessi, relativamente al mese oggetto di fatturazione.

3. La fattura deve essere accompagnata da una scheda nella quale devono essere espressamente riportati i chilometri percorsi per il servizio reso nel mese.
4. Si specifica che il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di ogni onere derivante dall'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, le spese di gestione ed di ogni prestazione aggiuntiva svolta da personale con competenze diverse da quelle previste nell'offerta.
5. Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati al soggetto gestore, o il rimborso spese a pagamento di penalità.

Revisione dei prezzi: il prezzo definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per il primo anno di vigenza del contratto.

I prezzi delle prestazioni dedotte in appalto saranno soggetti a revisione annuale in rapporto all'indicizzazione ISTAT del costo della vita, a partire dal secondo anno di gestione, ai sensi art.115 D.Lgs 163/2006.

La revisione annuale dei prezzi potrà essere riconosciuta in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell'incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti, ovvero a quelli già aggiornati.

La revisione si applicherà, in relazione agli eventi sopra indicati, per i fattori di costo corrispondenti.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP. AA.

La revisione dovrà essere richiesta dalla Ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO e produrrà effetto dal successivo mese di settembre, subordinatamente all'adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposito atto. Il relativo procedimento avrà termine decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione, fermi restando i termini annuali di riferimento su indicati.

ART. 11 - QUINTO D'OBBLIGO.

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto (in termini di fornitura di ulteriori scuolabus e relativi autisti) sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale di aggiudicazione e l'appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo unitario offerto, in sede di gara, per l'esecuzione di ogni singolo percorso, restandovi sin d'ora obbligato.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITVA

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia fidejussoria, pari al 10% del valore del contratto, da stipulare a garanzia del mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. La garanzia, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante e il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante.
4. L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
5. La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune.
6. Trovano applicazione gli artt. 127 e 128 del DPR n. 207/2010.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. Salvo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
2. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della servizio senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
3. In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. E' vietato a pena di esclusione il subappalto del servizio oggetto della presente procedura di affidamento; ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato in misura non superiore al 30% del loro valore complessivo.
2. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del codice (D.Lgs. n. 163/2006) e dunque a condizione che:
 - a) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare;
 - b) l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione del relativo servizio;
 - c) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per l'esecuzione della parte di servizio oggetto del subappalto;
 - d) il contratto di subappalto risulti conforme alla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (L. n. 136/2010 e s.m.i.);
 - e) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, accertati ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - f) l'appaltatore renda dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.

3. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, questa stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.
4. L'affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, numero 4 del codice.
5. In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, del codice, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità del servizio eseguito dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione l'art. 170 del DPR n. 207/2010 e l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di grave inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.
2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultima in sede di offerta.
3. L'Amministrazione comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
 - mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
 - sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
 - mancato pagamento dei corrispettivi per l'acquisto dei mezzi alienati dall'Amministrazione comunale, di cui all'art. 1 comma 4 del presente capitolato;
 - frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
 - quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);
 - cessione del contratto.
 - cessione d'azienda credito, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - subappalto, fatto salvo per quest'ultima ipotesi quanto previsto nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e nell'art. 18 del presente capitolato;
 - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
 - liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.
- 4. Fuori dei casi indicati dall'articolo precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell'aggiudicatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.
- 5. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.
- 6. L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
- 7. L'Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.
- 8. Qualora, in corso di contratto, le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggiare con conducente venissero revocate, il contratto si risolverà di diritto.

ART. 16 – RECESSO

1. Il Comune, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 e s.m.i. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all'appaltatore mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.
2. Il Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.
3. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

ART. 17 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

1. Il soggetto appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio nel rispetto delle clausole e delle norme di cui al presente capitolato. Se sarà riconosciuto inadempiente ai propri obblighi, previa contestazione dell'addebito, sarà soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per non aver effettuato una intera giornata lavorativa su ogni singolo percorso € 260,00;
 - b) per ogni eventuale disservizio (ritardi superiori a venti minuti rispetto agli orari prefissati, omezzo parziale svolgimento del servizio - solo andata o solo ritorno - inosservanza del divieto di trasportare persone non autorizzate) € 155,00. Non saranno soggette a sanzioni le inosservanze agli obblighi assunti se derivanti da cause di forza maggiore regolarmente accertate dall'Ufficio Tecnico - Servizio trasporto scolastico previa tempestiva comunicazione presentata dall'incaricato del soggetto gestore;
 - c) pagamento di una somma pari a quelle eventualmente addebitate al Comune per infrazione al codice della strada o per qualsiasi altra causa derivante dalla circolazione degli automezzi. Le somme di cui sopra saranno detratte, dal compenso mensile da liquidare nel mese immediatamente successivo all'accertata infrazione e contestazione.

2. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese della Ditta aggiudicataria.
3. Rifusione delle spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulle fatture emesse nei confronti del Comune. Ove ciò non fosse sufficiente l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione e in caso di insufficienza anche di quest'ultima con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge.
4. Il totale delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, al netto d'IVA; ove tale limite venga superato, si procederà ai sensi dell'art. 298 comma 2 del DPR n. 207/2010.

ART. 18 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO

1. Per tale servizio, l'impresa aggiudicataria garantirà la presenza di un accompagnatore sugli autobus che trasportano alunni della scuola dell'infanzia. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità ed assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose nel periodo temporale che va:
 - nel tragitto di andata: dalla salita dei minori sullo scuolabus sino all'ingresso degli stessi nelle strutture scolastiche;
 - nel tragitto di ritorno: dall'uscita della scuola sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi, salve eventuali diverse disposizione date al Servizio comunale preposto da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.
2. In caso di assenza dei genitori o di persona maggiorenne delegata alla fermata di ritorno, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e, al termine del percorso, riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, ai locali organi di polizia ai quali verrà segnalato l'accaduto; a tal fine, è fatto obbligo agli autisti degli scuolabus di avvisare telefonicamente gli organi di polizia dell'accadimento appena verificata la sussistenza.
3. L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico all'impresa aggiudicataria.

ART. 19 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI

1. L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività

oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

2. L'Impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria.
3. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della servizio stessa, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.
4. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.
5. Ove necessario in relazione alle modalità di svolgimento del servizio e della fornitura, al contratto d'appalto verrà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e redatto a cura del committente.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Roccasecca dei Volsci.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Latina.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010 in ordine alle competenze del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come incaricati dalla stazione appaltante a norma degli artt. 272 e 300 del DPR n. 207/2010.


ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le prestazioni del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato devono essere eseguite in perfetta regola d'arte, con diligenza e cura.

Allegato 2

2. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto; in ogni caso, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che il Comune ritenesse di impartire, con particolare riferimento alle modalità ed agli orari di espletamento delle prestazioni.
3. Il committente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie. L'appaltatore è edotto del suo obbligo di assoggettarsi alle ispezioni ed ai controlli dell'Ispettorato per la Motorizzazione civile, e di ottemperare alle richieste dei funzionari ispettivi.
4. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del Committente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l'osservanza degli impegni contrattuali assunti.
5. Il Comune può sospendere, in via temporanea ed anche parzialmente, l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.
6. Le tariffe del servizio sono determinate e rimosse direttamente dal Comune. Onde consentire al Comune medesimo di stabilire ed aggiornare le tariffe del servizio, l'appaltatore dovrà fornire, entro il termine prefissato dal committente, tutte le informazioni richiestegli in merito a percorrenze, modalità di espletamento e costi del servizio medesimo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Ercolani Fernando



IL RESPONSABILE DELLA CUC
Arch. Tiziana di Fazio

